

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DR. VINCENZO ZACCAGNINO**

località San Nazario - 71015 San Nicandro G.co (Fg)

Prot.n. 909 del 27 GIU. 2025

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 36 del registro in data 26.06.2025

OGGETTO: Contratto preliminare di costituzione di diritto di superficie del 10 luglio 2019 – Richiesta di ulteriore proroga dei termini per la stipula del contratto definitivo. Approvazione Contratto ulteriore proroga.

L'anno duemila venti cinque il giorno 26 (ventisei) del mese di giugno alle ore 16:00, nell'apposita sala delle adunanze presso la sede dell'ASP in località San Nazario, convocato in seduta ordinaria per le ore 16:00 con avviso scritto recante l'elenco degli argomenti da trattare notificato a tutti i consiglieri, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'ASP.

All'appello nominale risultano:

	Presente	Assente
<i>Patrizia Lusi</i> <i>Presidente</i>	SI	
<i>Flavio Marrocchella</i> <i>Vice Presidente</i>	SI	
<i>Michele Facchino</i> <i>Consigliere</i>	SI	
<i>Nazario Penna</i> <i>Consigliere</i>	SI	
<i>Costantino De Luca</i> <i>Consigliere</i>	SI	

Presenti n.5 (CINQUE) – assenti n.0 (ZERO).

Presiede l'avv. *Patrizia Lusi*, nella sua qualità di *Presidente*, a norma delle vigenti disposizioni dello Statuto.

Assiste alla seduta, ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto, il Direttore Generale dott. *Tommaso Pasqua*.

La Presidente, accertata la legalità della seduta, invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui all'oggetto, regolarmente iscritto al punto n.01 dell'ordine del giorno, precisando che sulla relativa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri preventivi, ai sensi delle vigenti disposizioni, riportati in calce alla medesima.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udita la relazione della Presidente, che riassume il lungo iter storico seguito e specifica i passaggi fatti dalla Solar Sud srl per ottenere l'autorizzazione unica relativa all'impianto;

Sentiti i consiglieri che, intervenuti, e dopo aver attentamente valutato il parere legale dello Studio Dionigi, ritengono vantaggiose le condizioni proposte per la richiesta di ulteriore proroga dei termini per la stipula del contratto definitivo, come da nota prot. n. 766 del 05.06.2025;

Premesso che:

1. l'ASP dr. Vincenzo Zaccagnino, con determinazione del Direttore Generale n. 28 del 06.03.2019, ha proceduto ad indire apposita gara, in esecuzione degli indirizzi assunti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 3 del 21.01.2019, per la concessione pluriennale di terreni agricoli da destinare ad impianti fotovoltaici, su una superficie di circa ha 84.00.00 (ettari ottantaquattro, are zero e centiare zero) in agro di San Severo (Foggia), catastalmente individuati nella comunicazione interna prot.n. 310 in data 28.02.2019, meglio individuati nel Catasto Terreni del Comune di San Severo (FG) al foglio 132, particelle 2 e 13;
2. trattandosi nella fattispecie di contratti attivi ex art. 3 R.D. n. 2440/1923, esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. n. 50/2016, l'esperimento è stato indetto mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi previsti dall'art. 4 del decreto n.50/2016 medesimo e delle disposizioni di cui al R.D. 2440/1923 ed al R.D. n.827/1924, giusto avviso di gara distinto al prot.n.365 dell'11.03.2019;
3. concluse le operazioni di gara ed eseguiti gli accertamenti di legge, in data 10.07.2019 venne sottoscritto tra le odierne parti convenute il contratto preliminare, autenticato dal Notaio Amelia Anna Benincaso di Lucera, rep. n. 3578/2062, registrato a Foggia il 30/07/2019 al n. 2017/1T e trascritto a Foggia in data 31 luglio 2019 ai nn. 12924 reg. part. e 17167 reg. gen. (di seguito, il "**Contratto Preliminare**"), in virtù del quale l'ASP dr. Vincenzo Zaccagnino", quale Promittente Costituente, si impegna a costituire in favore della Società "Solar Sud srl", quale Promissario Beneficiario, individuata da "BayWa r.e. Progetti" nell'ambito del medesimo gruppo plurisoggettivo della controllante "BayWa r.e. Italia s.r.l.", il diritto di superficie che lo stesso Promissario Beneficiario si impegna ad accettare, da esercitarsi sopra e sotto il suolo di terreno agricolo su un'area dell'ampiezza di Ha 84.86.62 ettari, censito, tra maggior consistenza, nel catasto terreni del comune di San Severo (FG) in ditta a "AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DR. VINCENZO ZACCAGNINO Sede in SAN NICANDRO GARGANICO (FG) 00134370717* (1) Proprietà 1000/1000" con la consistenza di: "foglio 132, p.lla: 2 seminativo irriguo Classe U. e, ha. 72.32.74, RD 5.603,10, RA 4.108,94; p.lla 13,

- Seminativo classe 2, ha. 32.41.74 RD 1.841,64, RA 1.004,53 Confini: il suddetto fondo confina a nord con "tratturello Aquila Foggia", ad ovest con "strada vicinale Palombi" da cui riceve accesso e che si immette sulla strada Statale n.16 – tratto San Severo Foggia, a sud con terreni di terzi coltivatori (Agostinelli Giovanni, Forte Maria Pia, Forte Vincenzo salvo altri), e ad est con terreni di proprietà dell'ASP Zaccagnino e di terzi coltivatori, il tutto meglio identificato in colore rosso nella planimetria catastale acclusa al medesimo Contratto Preliminare come allegato "C" (di seguito, il "Terreno"), per il corrispettivo annuo complessivo di **Euro 265.037,18 (duecentosessantacinquemilatrentasette virgola diciotto)**, riferito all'intera superficie da concedere pari ad ha. 84.86.62 e da rivalutare secondo la variazione su base annua degli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati rilevata alla data del 30 giugno di ciascun anno, come previsto all'art.7, comma 2, dell'avviso di gara sopra indicato, purché in presenza di indici positivi, mentre in caso di variazione negativa il canone non potrà essere ridotto, integrato e modificato così come proposto all'art. 3 bis del contratto di proroga in allegato;
4. con il sopra specificato Contratto Preliminare, il Promittente Costituente si impegnava a formalizzare la costituzione del diritto di superficie sul Terreno (il "**Diritto di Superficie**"), mediante la sottoscrizione di un contratto definitivo, sotto forma di atto notarile (il "**Contratto Definitivo**"), secondo apposito schema proposto dal Promissario Beneficiario e concordato con le eventuali modifiche ed integrazioni rispetto al testo proposto con il Promittente Costituente, da approvarsi da parte del Consiglio di Amministrazione del Promittente Costituente;
 5. ai sensi dell'art. 4 dell'avviso pubblico di gara e dell'art. 2.6 del Contratto Preliminare, le parti si impegnavano a stipulare il Contratto Definitivo, mediante rogito notarile, entro 18 (diciotto) mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto Preliminare, e quindi entro la data del 10.01.2021, al verificarsi delle condizioni meglio esplicitate nel Contratto Preliminare medesimo;
 6. il Promittente Costituente, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59 in data 17.12.2020, accoglieva la richiesta di proroga inoltrata dal Promissario Beneficiario, acquisita al prot.n.1989 in data 04.12.2020, e pertanto ai sensi degli artt. 2.7 e 7.1 del Contratto Preliminare, le pattuizioni tutte ivi contenute venivano confermate per l'ulteriore periodo di mesi 6 (sei) e precisamente dall'11.01.2021 all'11.07.2021, quale termine ultimo per la stipula del Contratto Definitivo;
 7. in ottemperanza a quanto previsto nel bando di gara e nel Contratto Preliminare, il Promissario Beneficiario: con nota acquisita al protocollo generale della Provincia di Foggia con n. 2020/17171 del 30/04/2020, presentava istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ("**VIA**") nell'ambito del procedimento finalizzato all'ottenimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ("**PAUR**") ai sensi dell'art. 27**bis** d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaico, denominato "Solar Sud - San Severo (FG)", di potenza nominale prevista pari a 45,030 MWe, sito nel Comune di San Severo (FG), località Motta dei Perastri, nonché delle opere e infrastrutture connesse, ricadenti nei Comuni di San Severo (FG), Foggia e Lucera (FG) (di seguito "**l'Impianto**"); * con nota del 04/05/2020, acquisita al prot. AOO_159 n. 3277 del 04/05/2020, presentava presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali - istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n.387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'Impianto; * a seguito di successive integrazioni, la Regione Puglia, con nota prot. AOO_159 n. 6742 del 30/09/2020, comunicava al Promissario Beneficiario che, in esito alla disamina della documentazione tecnica ed amministrativa trasmessa, non risultavano anomalie formali, ad eccezione del benessere di Terna S.p.A. per le opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale ("**RTN**"), per la trasmissione del quale il Promissario Beneficiario riceveva termine di proroga; * con nota prot.n. 2021/0019357 del 19/04/2021, la Provincia di Foggia comunicava al Promissario Beneficiario la procedibilità dell'istanza e l'avvenuta pubblicazione dei documenti depositati, precisando che entro trenta giorni dalla pubblicazione tutti gli Enti interessati avrebbero dovuto verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni;
 8. il Promissario Beneficiario, pertanto, avendo posto in essere tutte le attività necessarie per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni prescritte al fine di realizzare l'Impianto, con propria nota Prot. SSR20210511-O-052 del giorno 11.05.2021, si vedeva costretto a chiedere alla "ASP dr. Vincenzo Zaccagnino", che accettava, la proroga dei termini per la stipula del Contratto Definitivo stabiliti nel Contratto Preliminare;
 9. con l'atto di "Proroga di Contratto Preliminare di Costituzione Diritto di Superficie" autenticato dal Notaio Amelia Anna Benincaso di Lucera in data 30.06.2021, rep. n. 5396/3200, registrato a Foggia il 15.07. 2021 al n. 14470/IT ed annotato a margine della predetta trascrizione rp. 12924/2019 in data 21.07. 2021 ai nn. 1716 reg. part. e 17128 reg. gen., (l' "**Atto di Proroga**"), la "ASP dr. Vincenzo Zaccagnino" concedeva a favore della società "Solar Sud srl" la proroga di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dall'11.07.2021 e fino al 10.07.2023, per la stipulazione del Contratto Definitivo, dichiarandosi a tal fine disponibile a definire un ulteriore "Indennizzo di Prelazione" in analogia a quanto previsto nell'articolo 8 del bando di gara medesimo;
 10. a fronte del perdurare dell'inerzia procedimentale della Provincia di Foggia, la società "Solar Sud srl" si vedeva costretta a presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (il "**TAR**"), al fine di veder accertato in capo alla Provincia di Foggia medesima l'obbligo di provvedere e, quindi, l'illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi a seguito dell'istanza trasmessa dal promissario beneficiario in data 30.04.2020 ai fini del rilascio del PAUR;
 11. con Sentenza n. 538 del 20.04.2022 veniva accolto il ricorso del Promissario Beneficiario e nominato il commissario *ad acta* le cui competenze sono state liquidate con la Sentenza n. 1309 pubblicata in data 27.10.2022;
 12. con D.D. 0001219 del 15.09.2022 il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Foggia ha disposto di adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-*bis* del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 14 e segg. della Legge 241/90, sulla base del pronunciamento negativo della riunione della Conferenza di Servizi del 14.01.2022, un PAUR negativo (il "**Provvedimento**") in ordine all'approvazione, alla realizzazione ed all'esercizio dell'Impianto;

13. considerato tutto quanto sopra, essendo inutilmente decorso, per ragioni legate esclusivamente ad una condotta illegittima della Provincia di Foggia e senza alcuna colpa e/o responsabilità del Promissario Beneficiario, oltreché il tempo di durata del Contratto Preliminare anche parte significativa e preponderante del tempo di cui all'Atto di Proroga di cui alla precedente lettera I), il Promissario Beneficiario medesimo, avendo intenzione di impugnare il Provvedimento, chiedeva al Promittente Costituente che il Contratto Preliminare fosse prorogato per un ulteriore periodo di 18 (diciotto) mesi a far data dal 10.07.2023 e fino a tutto il 10.01.2025 e che, allo scadere dei 18 (diciotto) mesi fosse riconosciuta al Promissario Beneficiario medesimo la facoltà di prorogare unilateralmente il Contratto Preliminare per un periodo di ulteriori 6 (sei) mesi.
14. il Promissario Beneficiario, pertanto, impugnava il predetto provvedimento dinanzi al TAR Puglia contro la Provincia di Foggia e la Regione Puglia per chiedere l'annullamento, previa sospensione cautelare, dell'efficacia esecutiva del Provvedimento. Analogamente il promittente costituente "ASP dr. Vincenzo Zaccagnino" con deliberazione del C.S. n. 77 del 01.12.2022 riteneva opportuno costituirsi nel predetto giudizio, pendente dinanzi al TAR sezione di Bari, tenuto conto dell'interesse coincidente con quello del promissario beneficiario medesimo;
15. con Ordinanza n. 01288/2022 pubblicata il 12.12.2022 il TAR respingeva "l'istanza cautelare" presentata dal Promissario Beneficiario;
16. in ragione di tutto quanto sopra e a seguito di interlocuzione condotta in buona fede tra le parti, il Consiglio di Amministrazione della "AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DR. VINCENZO ZACCAGNINO" con deliberazione n. 50 del 3.07.2023, disponeva la concessione della richiesta di proroga a determinate condizioni, recepite nell'Atto di Proroga Aggiuntivo, come *infra* definito;
17. pertanto, la società "Solar sud S.r.l." e la "ASAP dr Vincenzo Zaccagnino" stipulavano la "Proroga di contratto preliminare di costituzione diritto di superficie" autenticato dal Notaio Amelia Anna Benincaso di Lucera in data 20.07.2023, rep. n. 7.674, registrato a Foggia il 27.07.2023, n. 14450/IT, ed annotato a margine della predetta trascrizione in data 8.10.2023 ai nn 19553/2011 (l'"**Atto di Proroga Aggiuntivo**"). L'Atto di Proroga Aggiuntivo prevedeva, *inter alia*:
 - che la durata del Contratto Preliminare - così come successivamente prorogato mediante l'Atto di Proroga - venisse ulteriormente estesa per un periodo di ulteriori 18 (diciotto) mesi e, pertanto, con scadenza il **10.01.2025**;
 - la facoltà per il Promissario Beneficiario, allo scadere dei 18 (diciotto) mesi di cui al precedente punto 1), di prorogare unilateralmente la durata di validità del Contratto Preliminare per un periodo di ulteriori 6 (sei) mesi e, pertanto, **fino al 9.07.2025**;
 - la corresponsione alla "ASP dr. Vincenzo Zaccagnino", a titolo di indennizzo per la proroga del termine di validità del Contratto Preliminare, di una somma complessiva di **Euro 30.000,00** (trentamila virgola zero zero), a fronte della proroga di **18 (diciotto) mesi** concessa per la stipula del Contratto Definitivo, con versamento anticipato al momento della stipula dell'Atto di Proroga Aggiuntivo;
 - nel caso di esercizio da parte del Promissario Beneficiario della facoltà di proroga cui al punto 2) che precede, la corresponsione alla "ASP dr. Vincenzo Zaccagnino", a titolo di indennizzo per la proroga del termine di validità del Contratto Preliminare, di una somma indennitaria complessiva di **Euro 10.000,00** (diecimila virgola zero zero) a fronte della proroga di ulteriori **6 (sei) mesi** concessa per la stipula del Contratto Definitivo, con versamento anticipato al momento della trasmissione della comunicazione unilaterale di proroga da parte del Promissario Beneficiario;
 - l'impegno in capo Promissario Beneficiario, a titolo di ulteriore utilità per la proroga: (i) a realizzare a favore della ASP Zaccagnino, il recupero e la riqualificazione dello stabile della "Masseria Zaccagnino" e delle aree adiacenti di proprietà della medesima ASP, così come già proposto nell'ambito del progetto dell'Impianto quale misura di compensazione a favore del Comune di San Severo, da definirsi, in ogni caso, in sede di Conferenza di Servizi nell'ambito del procedimento amministrativo per il rilascio del PAUR, ai sensi della lettera f) articolo 2 Allegato 2 del D.M. 10 Settembre 2010; (ii) a definire altra ragionevole ipotesi alternativa di gradimento del Consiglio di Amministrazione dell'A.S.P. Zaccagnino qualora in detta sede di Conferenza di Servizi PAUR non fosse stata approvata la misura di compensazione anzidetta;
 - la conferma, per tutta la durata della proroga di cui all'Atto di Proroga Aggiuntivo, di tutte le pattuizioni già contenute nel Contratto Preliminare, con riferimento tanto agli impegni reciproci stabiliti in relazione all'*iter* autorizzatorio dell'Impianto, quanto alle obbligazioni economiche concordate;
18. il Promissario Beneficiario ha pertanto provveduto al versamento della somma indennitaria pari ad **Euro 30.000,00** (trentamila virgola zero zero) in favore della "ASP Zaccagnino", giusto bonifico bancario disposto in data 20.07.2023 da conto corrente intestato alla società "Solar Sud S.r.l." acceso presso la UniCredit Corporate Banking (UniWeb) in favore di conto corrente intestato alla ASP dr. Vincenzo Zaccagnino;
19. con sentenza del TAR Puglia – Sezione II, n. 97/2024 del 23.01.2024 (la "**Sentenza di Rigetto**"), veniva respinto il ricorso n. 1288/2022 R.G. proposto dal Promissario Beneficiario avverso la determinazione dirigenziale della Provincia di Foggia, comunicata in data 20.09.2022, con cui era stata rigettata l'istanza per il rilascio del PAUR ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 in favore della "Solar Sud S.r.l.". In particolare, la Sentenza di Rigetto riteneva infondate le censure del Promissario Beneficiario, confermando la legittimità del diniego espresso dalle amministrazioni coinvolte – in particolare per il parere negativo di VIA - ritenendo prevalente, nel caso di specie, la tutela del paesaggio e dell'ambiente rispetto alla produzione di energia rinnovabile, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. A seguito della Sentenza di Rigetto, la Solar Sud S.r.l., con istanza depositata in data 14.06.2024 presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), dava avvio ad un nuovo procedimento finalizzato all'ottenimento della VIA per il progetto relativo all'Impianto, la cui potenza nominale è stata ridotta a 32,64 MWp, aumentando lo spazio libero tra le file dei pannelli, per consentire la coltivazione interfilare e quindi la configurazione dello stesso come

impianto agrivoltaico; a seguito della presentazione dell'istanza di VIA aveva inizio la procedura di consultazione pubblica, conclusasi il 25.07.2024. In data 23.09.2024, pervenivano al Promissario Acquirente richieste di integrazioni documentali, puntualmente depositate dalla medesima in data 26.11.2024; tale deposito dava avvio a una nuova fase di consultazione pubblica, conclusasi l'11.12.2024;

20. pertanto, in data 23.12.2024, il Promissario Beneficiario comunicava alla ASP Zaccagnino la volontà di prorogare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 2 dell'Atto di Proroga Aggiuntivo, il termine di durata del Contratto Preliminare per un periodo pari a 6 (sei) mesi a decorrere dal 10.01.2025 e, dunque, sino al 9.07.2025, compreso;

Preso atto che con nota prot. n. 766 del 05.06.2025 l'Impresa Solar Sud, inviava richiesta di ulteriore proroga dei termini per la stipula del contratto definitivo, alle condizioni ribadite:

- A. che il Contratto sia prorogato per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far data dal 09 luglio 2025 e fino a tutto il 09.01.2027;
- B. che allo scadere dei 18 mesi di cui al punto precedente sia facoltà della scrivente prorogare unilateralmente il Contratto per un periodo di ulteriori 6 (sei) mesi, e pertanto fino al 09.07.2027;
- C. che in occasione della proroga di cui al punto A) e a titolo di indennità per la stessa, la società Solar Sud dovrà versare alla ASP Zaccagnino la somma di Euro 30.000,00 (trentamila/00);
- D. che qualora la scrivente società comunichi di voler prorogare il Contratto di ulteriori 6 mesi ai sensi del precedente punto 2), in occasione di detta proroga e a titolo di indennità per la stessa, dovrà versare alla ASP Zaccagnino la somma di Euro 10.000,00 (diecimila/00);
- E. che la scrivente società si impegni a titolo di ulteriore utilità per la proroga a realizzare a favore della ASP Zaccagnino, il recupero e la riqualificazione dello stabile della "Masseria Zaccagnino" e delle aree adiacenti di proprietà della medesima ASP, così come già proposto nell'ambito del Progetto dell'Impianto fotovoltaico quale misura di compensazione a favore del Comune di San Severo, che comunque dovrà essere definita in sede di Conferenza di Servizi PAUR, ai sensi della lettera f) articolo 2 Allegato 2 del D.M. 10 Settembre 2010. *Laddove in detta sede di Conferenza di Servizi PAUR non dovesse essere approvata la misura di compensazione anzidetta, Solar Sud srl si impegna a definire altra ragionevole ipotesi alternativa di gradimento del C.d.A. dell'A.S.P. Zaccagnino.*

Constatato che:

- nonostante la conclusione delle due fasi di consultazione pubblica e il decorso sia del termine di 30 (trenta) giorni dalla relativa chiusura né la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, né il titolare del potere sostitutivo, né il MASE si pronunciavano sull'istanza presentata.
- in data 03.06.2025, la Società proponeva ricorso giurisdizionale ex artt. 31 e 117 c.p.a avverso il silenzio dell'Amministrazione procedente. Conseguentemente, il Promissario Beneficiario chiedeva al Promittente Costituente, ASP Dr. Vincenzo Zaccagnino, che il Contratto Preliminare fosse prorogato per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far data dal 9.07.2025 e con scadenza il 9.01.2027 e che, allo scadere dei 18 (diciotto) mesi, fosse riconosciuta al Promissario Beneficiario medesimo la facoltà di prorogare unilateralmente il Contratto Preliminare per un periodo di ulteriori 6 (sei) mesi e, pertanto, fino al 09.07.2027;

Acclarato che l'*iter* storico seguito nel corso degli ultimi anni, testimonia la affidabilità e prudenza della società Promissaria Acquirente che anche in questo caso, di richiesta di ulteriore proroga, ha dimostrato nei giudizi incardinati e nell'ultimo, oggi pendente ed instaurato per impugnare l'ingiusto arresto dell'azione amministrativa, la volontà di dare seguito all'antico progetto ovvero riuscire a destinare i terreni agricoli *de quibus* ad impianti fotovoltaici, su una superficie di circa ha 84.00.00 (ettari ottantaquattro, are zero e centiare zero) in agro di San Severo, Lucera e Foggia, su terreni di proprietà dell'ASP Dr. Vincenzo Zaccagnino;

Confermata l'opportunità di acconsentire all'ulteriore proroga vista l'ulteriore miglioria di carattere finanziaria per l'ASP così come precisato nell'art. 3 bis così come formalizzata nella bozza del contratto che qui si approva e si allega;

Visto pertanto, che è interesse di questo ASP concedere l'ulteriore proroga, in seguito alla richiesta inviata dalla Società Solar Sud e acquisita al prot. n. 766/2025;

Visto il parere dello Studio legale Dionigi, di Bari, disponibile in atti di ufficio e che seppur non riportato nel presente atto costituisce parte integrante e sostanziale;

Acclarato che la concessione della proroga richiesta concretizza il principio stabilito dall'art.25 – comma 8, lett. c) – l.r. Puglia n.15/2004, che espressamente impone che la gestione del patrimonio delle ASP sia intesa a conseguire un "*incremento della redditività annua ai fini di un miglioramento economico e gestionale*";

Viste ed osservate le disposizioni recate, nel rispettivo testo in vigore, da:

- d.lgs. n.50/2016 "*Codice dei contratti pubblici*", in particolare dall'art.4;
- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 "*Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*";
- R.D. 23 maggio 1924, n.827 "*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*";
- 26 L.R. Puglia n.15/2004 "*Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone*";
- Statuto dell'A.S.P. dott. Vincenzo Zaccagnino;

Preso atto dei pareri formulati sulla presente proposta di deliberazione dal Direttore Generale e dal Responsabile del 2° Settore, servizio economico-finanziario, per quanto di rispettiva competenza;

Con voti n.5 (cinque) voti favorevoli ed unanimi, resi per appello nominale dai presenti e votanti,

DELIBERA

1. **di prendere atto** che l'impresa Solar Sud S.r.l. proponeva ricorso giurisdizionale ex artt. 31 e 117 c.p.a avverso il silenzio dell'Amministrazione procedente, nonostante la conclusione delle due fasi di consultazione pubblica e il decorso sia del termine di 30 (trenta) giorni dalla relativa chiusura né la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, né il titolare del potere sostitutivo, né il MASE si pronunciavano sull'istanza presentata;
2. **di prendere atto** del parere dello Studio legale Dionigi, di Bari, disponibile in atti di ufficio e che seppur non riportato nel presente atto costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **di prendere atto** con nota prot. n. 766 del 05.06.2025 l'Impresa Solar Sud, inviava richiesta di ulteriore proroga dei termini per la stipula del contratto definitivo, alle condizioni ribadite:
 - a. che il Contratto sia prorogato per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far data dal 09 luglio 2025 e fino a tutto il 09.01.2027;
 - b. che allo scadere dei 18 mesi di cui al punto precedente sia facoltà della scrivente prorogare unilateralmente il Contratto per un periodo di ulteriori 6 (sei) mesi, e pertanto fino al 09.07.2027;
 - c. che in occasione della proroga di cui al punto a) e a titolo di indennità per la stessa, la società Solar Sud dovrà versare alla ASP Zaccagnino la somma di Euro 30.000,00 (trentamila/00);
 - d. che qualora la scrivente società comunichi di voler prorogare il Contratto di ulteriori 6 mesi ai sensi del precedente punto b), in occasione di detta proroga e a titolo di indennità per la stessa, dovrà versare alla ASP Zaccagnino la somma di Euro 10.000,00 (diecimila/00);
 - e. che la scrivente società si impegni a titolo di ulteriore utilità per la proroga a realizzare a favore della ASP Zaccagnino, il recupero e la riqualificazione dello stabile della "Masseria Zaccagnino" e delle aree adiacenti di proprietà della medesima ASP, così come già proposto nell'ambito del Progetto dell'Impianto fotovoltaico quale misura di compensazione a favore del Comune di San Severo, che comunque dovrà essere definita in sede di Conferenza di Servizi PAUR, ai sensi della lettera f) articolo 2 Allegato 2 del D.M. 10 Settembre 2010. *Laddove in detta sede di Conferenza di Servizi PAUR non dovesse essere approvata la misura di compensazione anzidetta, Solar Sud srl si impegna a definire altra ragionevole ipotesi alternativa di gradimento del C.d.A. dell'A.S.P. Zaccagnino.*
4. **di concedere** alla Solar Sud srl, la proroga di mesi 18 (diciotto), e di tutte le condizioni riportate nel punto 3), dalla lettera a) alla lettera e), del presente deliberato;
5. **di approvare**, lo schema di contratto allegato alla presente deliberazione;
6. **di autorizzare** la sottoscrizione del contratto preliminare il Direttore Generale dell'Ente, dr. Tommaso Pasqua;
7. **di riservarsi** di incamerare, all'atto della sottoscrizione del contratto di proroga, la somma di € 30.000,00 che sarà versata dall'impresa Solar Sud S.r.l. a titolo di indennizzo di prelazione, quale penalità per ritardi nell'adempimento degli obblighi del cessionario, sul cap. n. 2200 "Risarcimento danni, crediti vari e rivalsa spese di giudizi" del corrente bilancio di previsione 2025;
8. **di notificare** copia del presente deliberato, a mezzo di posta elettronica certificata, alla Solar Sud srl richiedente ed alle altre società del gruppo intervenute nella stipula del contratto preliminare;
9. **di precisare** che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 3, del vigente Statuto.

PARERI DEGLI UFFICI

Esaminata la sopra estesa proposta di deliberazione, si esprime

Parere favorevole di regolarità tecnica,

San Nicandro Garganico, 26.06.2025

Il Direttore Generale
f.to dr. Tommaso Pasqua

Esaminata la sopra estesa proposta di deliberazione, si esprime

Parere favorevole di regolarità contabile, limitatamente agli aspetti contabili di propria competenza

San Nicandro Garganico, 26.06.2025

Il Responsabile del 2° Settore
f.to rag. Pietro Guerrieri

Esaminata la sopra estesa proposta di deliberazione, si esprime

Parere favorevole di regolarità tecnica per le proprie competenze,

San Nicandro Garganico, 26.06.2025

Il Responsabile del 3° settore
f.to dr. Michele Rendina

PROROGA DI CONTRATTO PRELIMINARE DI COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE

L'anno duemilaventicinque, il giorno [●] del mese di [●],

TRA

1. **l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Dr. Vincenzo Zaccagnino** (*Ex Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza eretta in Ente Morale con decreto C.P.S. n.880 del 10 maggio 1947 e, successivamente, trasformata in ASP con D.D.S.I.S.S. della Regione Puglia n. 122 del 12 marzo 2009*) con sede legale in Sannicandro Garganico (FG) alla Località San Nazario, con numero di codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Foggia: 00134370717, con numero REA: FG-179283, rappresentata da:

- **PASQUA TOMMASO**, nato a San Severo (FG) il venticinque dicembre millenovecentosettantacinque (25.12.1975), residente in Apricena (FG) alla Via G. Galilei civico 2 (due), N.C.F.: PSQ TMS 75T25 I158J, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ASP medesima, nella qualità di Direttore Generale della detta Azienda Pubblica di Servizi, a tanto autorizzato giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 50 del 3 luglio 2023, che, in copia conforme digitale, si allega al presente contratto come allegato "A". (di seguito, "**ASP dr. Vincenzo Zaccagnino**" ovvero il "**Promittente Costituente**"),

2) La società a responsabilità limitata con socio unico denominata "**BAYWA.R.E. PROGETTI S.R.L.**" con sede legale in Milano al Largo Augusto civico 3, capitale sociale pari ad euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) interamente versato, con numero di codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 09603890964, R.E.A. n.: MI-2101388, domicilio pec: baywareprogetti@legalmail.it, in persona di:

- **COCCIA FABIO**, nato a San Severo (FG) il ventuno aprile millenovecentosettantanove (21.04.1979), residente in Modugno (BA) alla Via Papa Paolo VI, civico 6 (sei), N.C.F.: CCC FBA 79D21 I158G, domiciliato per la carica presso la sede della Società, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella qualità di procuratore speciale, e per quanto infra generale, della suddetta società, giusta procura rilasciata da **TOSCHI Ing. ALESSANDRA**, nata a Bologna il diciannove gennaio millenovecentosettantuno (19.01.1971), domiciliata a Milano al Largo Augusto, civico 3, quale Amministratore Unico e Legale Rappresentante della citata Società, munita dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ai sensi del vigente statuto sociale e a quanto infra autorizzata con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione in data [●], giusta procura speciale autenticata dal Notaio [●] in data [●], Rep. [●]. La suddetta procura, unitamente al verbale del Consiglio di Amministrazione del [●], in copia redatta su supporto cartaceo e certificata conforme in data [●] dal Notaio Amelia Anna Benincaso di Lucera, che autenticcherà anche le sottoscrizioni del presente atto, alla copia autentica

contenuta su supporto informatico e certificata conforme all'originale con firma Amelia Anna Benincaso Notaio Registrato a FOGGIA il [●] al n. [●] Annotato a FOGGIA il [●] ai nn [●] digitale dal Notaio Domenico Garofalo in data [●] si allega alla presente scrittura privata sotto la lettera "B".

3) La società a responsabilità limitata con unico socio denominata "**SOLAR SUD S.R.L.**" con sede legale in Milano al Largo Augusto, civico 3 (tre), (Società detenuta al 100% da BayWa r.e. Italia s.r.l.), capitale sociale pari ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato, con numero di codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi: 02510050228, R.E.A. n.: MI-2574311, domicilio pec: solarsudsrl@legalmail.it, in persona di:

- **COCCIA FABIO**, come sopra meglio generalizzato, domiciliato per la carica presso la sede della Società, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella qualità di procuratore speciale, e per quanto infra generale, della suddetta società, giusta procura rilasciata da TOSCHI Ing. ALESSANDRA, nata a Bologna il diciannove gennaio millenovecentosettantuno (19.01.1971), domiciliata a Milano al Largo Augusto, civico 3, quale Amministratore Unico e Legale Rappresentante della citata Società, munita dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ai sensi del vigente statuto sociale e a quanto infra autorizzata con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione in data [●], giusta procura speciale autenticata dal Notaio [●] in data [●], Rep. [●]. La suddetta procura, unitamente al verbale del Consiglio di Amministrazione del [●], in copia redatta su supporto cartaceo e certificata conforme in data [●] dal Notaio Amelia Anna Benincaso di Lucera, che autenticcherà anche le sottoscrizioni del presente atto, alla copia autentica contenuta su supporto informatico e certificata conforme all'originale con firma digitale dal Notaio [●] in data [●] si allega alla presente scrittura privata sotto la lettera "C"

4) La società a responsabilità limitata con unico socio denominata "**BAYWA R.E. ITALIA S.R.L.**" con sede legale in Milano al Largo Augusto civico 3, capitale sociale pari ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato, con numero di codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 05522300960, R.E.A. n.: MI-1828423, domicilio pec: baywareitaliasrl@legalmail.it, in persona di:

- **COCCIA FABIO**, come sopra meglio generalizzato, domiciliato per la carica presso la sede della Società, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella qualità di procuratore speciale, e per quanto infra generale, della suddetta società, giusta procura rilasciata da TOSCHI Ing. ALESSANDRA, nata a Bologna il diciannove gennaio millenovecentosettantuno (19.01.1971), domiciliata a Milano al Largo Augusto, civico 3, quale Consigliera del Consiglio di Amministrazione, munita dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ai sensi del vigente statuto sociale e a quanto infra autorizzata con delibera adottata dal

Consiglio di Amministrazione in data [●], giusta procura speciale autenticata dal Notaio [●] di [●] in data [●], Rep. [●]. La suddetta procura, unitamente al verbale del Consiglio di Amministrazione del [●], in copia redatta su supporto cartaceo e certificata conforme in data [●] dal Notaio [●] di [●], che autenticcherà anche le sottoscrizioni del presente atto, alla copia autentica contenuta su supporto informatico e certificata conforme all'originale con firma digitale dal Notaio Domenico Garofalo in data [●] si allega alla presente scrittura privata sotto la lettera "D".

Premesso che:

A) l'ASP dr. Vincenzo Zaccagnino, con determinazione del Direttore Generale n. 28 del 06.03.2019, ha proceduto ad indire apposita gara, in esecuzione degli indirizzi assunti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 3 del 21.01.2019, per la concessione pluriennale di terreni agricoli da destinare ad impianti fotovoltaici, su una superficie di circa ha 84.00.00 (ettari ottantaquattro, are zero e centiare zero) in agro di San Severo (Foggia), catastalmente individuati nella comunicazione interna prot.n. 310 in data 28.02.2019, meglio individuati nel Catasto Terreni del Comune di San Severo (FG) al foglio 132, particelle 2 e 13;

B) trattandosi nella fattispecie di contratti attivi ex art. 3 R.D. n. 2440/1923, esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. n. 50/2016, l'esperimento è stato indetto mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi previsti dall'art. 4 del decreto n.50/2016 medesimo e delle disposizioni di cui al R.D. 2440/1923 ed al R.D. n.827/1924, giusto avviso di gara distinto al prot.n.365 dell'11.03.2019;

C) concluse le operazioni di gara ed eseguiti gli accertamenti di legge, in data 10.07.2019 venne sottoscritto tra le odierne parti convenute il contratto preliminare, autenticato dal Notaio Amelia Anna Benincaso di Lucera, rep. n. 3578/2062, registrato a Foggia il 30/07/2019 al n. 2017/1T e trascritto a Foggia in data 31 luglio 2019 ai nn. 12924 reg. part. e 17167 reg. gen. (di seguito, il "**Contratto Preliminare**"), in virtù del quale l'"ASP dr. Vincenzo Zaccagnino", quale Promittente Costituente, si impegnava a costituire in favore della Società "Solar Sud srl", quale Promissario Beneficiario, individuata da "BayWa r.e. Progetti" nell'ambito del medesimo gruppo plurisoggettivo della controllante "BayWa r.e. Italia s.r.l.", il diritto di superficie che lo stesso Promissario Beneficiario si impegnava ad accettare, da esercitarsi sopra e sotto il suolo di terreno agricolo su un'area dell'ampiezza di Ha 84.86.62 ettari, censito, tra maggior consistenza, nel catasto terreni del comune di San Severo (FG) in ditta a "AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DR. VINCENZO ZACCAGNINO Sede in SAN NICANDRO GARGANICO (FG) 00134370717* (1) Proprietà 1000/1000" con la consistenza di: "foglio 132, p.IIa: 2 seminativo irriguo Classe U. e, ha. 72.32.74, RD 5.603,10, RA 4.108,94; p.IIa 13, Seminativo classe 2, ha. 32.41.74 RD 1.841,64, RA 1.004,53 Confini: il suddetto fondo confina a nord con "tratturello Aquila Foggia", ad ovest con "strada vicinale Palombi" da cui riceve accesso e che si immette

sulla strada Statale n.16 – tratto San Severo Foggia, a sud con terreni di terzi coltivatori (Agostinelli Giovanni, Forte Maria Pia, Forte Vincenzo salvo altri), e ad est con terreni di proprietà dell'ASP Zaccagnino e di terzi coltivatori, il tutto meglio identificato in colore rosso nella planimetria catastale acclusa al medesimo Contratto Preliminare come allegato "C" (di seguito, il "**Terreno**"), per il corrispettivo annuo complessivo di **Euro 265.037,18 (duecentosessantacinquemilatrentasette virgola diciotto)**, riferito all'intera superficie da concedere pari ad ha. 84.86.62 e da rivalutare secondo la variazione su base annua degli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati rilevata alla data del 30 giugno di ciascun anno, come previsto all'art.7, comma 2, dell'avviso di gara sopra indicato, purché in presenza di indici positivi, mentre in caso di variazione negativa il canone non potrà essere ridotto;

D) con il sopra specificato Contratto Preliminare, il Promittente Costituente si impegnava a formalizzare la costituzione del diritto di superficie sul Terreno (il "**Diritto di Superficie**"), mediante la sottoscrizione di un contratto definitivo, sotto forma di atto notarile (il "**Contratto Definitivo**"), secondo apposito schema proposto dal Promissario Beneficiario e concordato con le eventuali modifiche ed integrazioni rispetto al testo proposto con il Promittente Costituente, da approvarsi da parte del Consiglio di Amministrazione del Promittente Costituente;

E) ai sensi dell'art. 4 dell'avviso pubblico di gara e dell'art. 2.6 del Contratto Preliminare, le parti si impegnavano a stipulare il Contratto Definitivo, mediante rogito notarile, entro 18 (diciotto) mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto Preliminare, e quindi entro la data del 10.01.2021, al verificarsi delle condizioni meglio esplicitate nel Contratto Preliminare medesimo;

F) il Promittente Costituente, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59 in data 17.12.2020, accoglieva la richiesta di proroga inoltrata dal Promissario Beneficiario, acquisita al prot.n.1989 in data 04.12.2020, e pertanto ai sensi degli artt. 2.7 e 7.1 del Contratto Preliminare, le pattuizioni tutte ivi contenute venivano confermate per l'ulteriore periodo di mesi 6 (sei) e precisamente dall'11.01.2021 all'11.07.2021, quale termine ultimo per la stipula del Contratto Definitivo;

G) in ottemperanza a quanto previsto nel bando di gara e nel Contratto Preliminare, il Promissario Beneficiario: * con nota acquisita al protocollo generale della Provincia di Foggia con n. 2020/17171 del 30/04/2020, presentava istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ("**VIA**") nell'ambito del procedimento finalizzato all'ottenimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ("**PAUR**") ai sensi dell'art. 27**bis** d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaico, denominato "Solar Sud - San Severo (FG)", di potenza nominale prevista pari a 45,030 MWe, sito nel Comune di San Severo (FG), località Motta dei Perastri, nonché delle opere e infrastrutture connesse, ricadenti nei Comuni di San Severo (FG), Foggia e Lucera (FG) (di seguito "**l'Impianto**"); * con nota del 04/05/2020, acquisita al

prot. AOO_159 n. 3277 del 04/05/2020, presentava presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali - istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n.387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'Impianto; * a seguito di successive integrazioni, la Regione Puglia, con nota prot. AOO_159 n. 6742 del 30/09/2020, comunicava al Promissario Beneficiario che, in esito alla disamina della documentazione tecnica ed amministrativa trasmessa, non risultavano anomalie formali, ad eccezione del benessere di Terna S.p.A. per le opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale ("RTN"), per la trasmissione del quale il Promissario Beneficiario riceveva termine di proroga; * con nota prot.n. 2021/0019357 del 19/04/2021, la Provincia di Foggia comunicava al Promissario Beneficiario la procedibilità dell'istanza e l'avvenuta pubblicazione dei documenti depositati, precisando che entro trenta giorni dalla pubblicazione tutti gli Enti interessati avrebbero dovuto verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni;

H) il Promissario Beneficiario, pertanto, avendo posto in essere tutte le attività necessarie per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni prescritte al fine di realizzare l'Impianto, con propria nota Prot. SSR20210511-O-052 del giorno 11.05.2021, si vedeva costretto a chiedere alla "ASP dr. Vincenzo Zaccagnino", che accettava, la proroga dei termini per la stipula del Contratto Definitivo stabiliti nel Contratto Preliminare;

I) con l'atto di "Proroga di Contratto Preliminare di Costituzione Diritto di Superficie" autenticato dal Notaio Amelia Anna Benincaso di Lucera in data 30.06.2021, rep. n. 5396/3200, registrato a Foggia il 15.07.2021 al n. 14470/1T ed annotato a margine della predetta trascrizione rp. 12924/2019 in data 21.07.2021 ai nn. 1716 reg. part. e 17128 reg. gen., (l'"**Atto di Proroga**"), la "ASP dr. Vincenzo Zaccagnino" concedeva a favore della società "Solar Sud srl" la proroga di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dall'11.07.2021 e fino al 10.07.2023, per la stipulazione del Contratto Definitivo, dichiarandosi a tal fine disponibile a definire un ulteriore "Indennizzo di Prelazione" in analogia a quanto previsto nell'articolo 8 del bando di gara medesimo;

J) a fronte del perdurare dell'inerzia procedimentale della Provincia di Foggia, la società "Solar Sud srl" si vedeva costretta a presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (il "**TAR**"), al fine di veder accertato in capo alla Provincia di Foggia medesima l'obbligo di provvedere e, quindi, l'illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi a seguito dell'istanza trasmessa dal promissario beneficiario in data 30.04.2020 ai fini del rilascio del PAUR;

K) con Sentenza n. 538 del 20.04.2022 veniva accolto il ricorso del Promissario Beneficiario e nominato il commissario *ad acta* le cui competenze sono state liquidate con la Sentenza n. 1309 pubblicata in data 27.10.2022;

L) con D.D. 0001219 del 15.09.2022 il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Foggia ha disposto di adottare ai sensi e per gli effetti

dell'art. 27-*bis* del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 14 e segg. della Legge 241/90, sulla base del pronunciamento negativo della riunione della Conferenza di Servizi del 14.01.2022, un PAUR negativo (il "**Provvedimento**") in ordine all'approvazione, alla realizzazione ed all'esercizio dell'Impianto;

M) considerato tutto quanto sopra, essendo inutilmente decorso, per ragioni legate esclusivamente ad una condotta illegittima della Provincia di Foggia e senza alcuna colpa e/o responsabilità del Promissario Beneficiario, oltretutto il tempo di durata del Contratto Preliminare anche parte significativa e preponderante del tempo di cui all'Atto di Proroga di cui alla precedente lettera I), il Promissario Beneficiario medesimo, avendo intenzione di impugnare il Provvedimento, chiedeva al Promittente Costituente che il Contratto Preliminare fosse prorogato per un ulteriore periodo di 18 (diciotto) mesi a far data dal 10.07.2023 e fino a tutto il 10.01.2025 e che, allo scadere dei 18 (diciotto) mesi fosse riconosciuta al Promissario Beneficiario medesimo la facoltà di prorogare unilateralmente il Contratto Preliminare per un periodo di ulteriori 6 (sei) mesi.

N) il Promissario Beneficiario, pertanto, impugnava il predetto provvedimento dinanzi al TAR Puglia contro la Provincia di Foggia e la Regione Puglia per chiedere l'annullamento, previa sospensione cautelare, dell'efficacia esecutiva del Provvedimento. Analogamente il promittente costituente "ASP dr. Vincenzo Zaccagnino" con deliberazione del C.S. n. 77 del 01.12.2022 riteneva opportuno costituirsi nel predetto giudizio, pendente dinanzi al TAR sezione di Bari, tenuto conto dell'interesse coincidente con quello del promissario beneficiario medesimo;

O) con Ordinanza n. 01288/2022 pubblicata il 12.12.2022 il TAR respingeva "l'istanza cautelare" presentata dal Promissario Beneficiario;

P) in ragione di tutto quanto sopra e a seguito di interlocuzione condotta in buona fede tra le parti, il Consiglio di Amministrazione della "AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DR. VINCENZO ZACCAGNINO" con deliberazione n. 50 del 3.07.2023, disponeva la concessione della richiesta di proroga a determinate condizioni, recepite nell'Atto di Proroga Aggiuntivo, come *infra* definito;

Q) pertanto, la società "Solar sud S.r.l." e la "ASAP dr Vincenzo Zaccagnino" stipulavano la "Proroga di contratto preliminare di costituzione diritto di superficie" autenticato dal Notaio Amelia Anna Benincaso di Lucera in data 20.07.2023, rep. n. 7.674, registrato a Foggia il 27.07.2023. n. 14450/IT, ed annotato a margine della predetta trascrizione in data 8.10.2023 ai nn 19553/2011 (l'"**Atto di Proroga Aggiuntivo**"). L'Atto di Proroga Aggiuntivo prevedeva, *inter alia*:

1) che la durata del Contratto Preliminare - così come successivamente prorogato mediante l'Atto di Proroga - venisse ulteriormente estesa per un periodo di ulteriori 18 (diciotto) mesi e, pertanto, con scadenza il **10.01.2025**;

2) la facoltà per il Promissario Beneficiario, allo scadere dei 18 (diciotto) mesi di cui al precedente punto 1), di prorogare

unilateralmente la durata di validità del Contratto Preliminare per un periodo di ulteriori 6 (sei) mesi e, pertanto, **fino al 9.07.2025**;

3) la corresponsione alla "ASP dr. Vincenzo Zaccagnino", a titolo di indennizzo per la proroga del termine di validità del Contratto Preliminare, di una somma complessiva di **Euro 30.000,00** (trentamila virgola zero zero), a fronte della proroga di **18 (diciotto) mesi** concessa per la stipula del Contratto Definitivo, con versamento anticipato al momento della stipula dell'Atto di Proroga Aggiuntivo;

4) nel caso di esercizio da parte del Promissario Beneficiario della facoltà di proroga cui al punto 2) che precede, la corresponsione alla "ASP dr. Vincenzo Zaccagnino", a titolo di indennizzo per la proroga del termine di validità del Contratto Preliminare, di una somma indennitaria complessiva di **Euro 10.000,00** (diecimila virgola zero zero) a fronte della proroga di ulteriori **6 (sei) mesi** concessa per la stipula del Contratto Definitivo, con versamento anticipato al momento della trasmissione della comunicazione unilaterale di proroga da parte del Promissario Beneficiario;

5) l'impegno in capo Promissario Beneficiario, a titolo di ulteriore utilità per la proroga: (i) a realizzare a favore della ASP Zaccagnino, il recupero e la riqualificazione dello stabile della "Masseria Zaccagnino" e delle aree adiacenti di proprietà della medesima ASP, così come già proposto nell'ambito del progetto dell'Impianto quale misura di compensazione a favore del Comune di San Severo, da definirsi, in ogni caso, in sede di Conferenza di Servizi nell'ambito del procedimento amministrativo per il rilascio del PAUR, ai sensi della lettera f) articolo 2 Allegato 2 del D.M. 10 Settembre 2010; (ii) a definire altra ragionevole ipotesi alternativa di gradimento del Consiglio di Amministrazione dell'A.S.P. Zaccagnino qualora in detta sede di Conferenza di Servizi PAUR non fosse stata approvata la misura di compensazione anzidetta;

6) la conferma, per tutta la durata della proroga di cui all'Atto di Proroga Aggiuntivo, di tutte le pattuizioni già contenute nel Contratto Preliminare, con riferimento tanto agli impegni reciproci stabiliti in relazione all'*iter* autorizzatorio dell'Impianto, quanto alle obbligazioni economiche concordate;

R) il Promissario Beneficiario ha pertanto provveduto al versamento della somma indennitaria pari ad **Euro 30.000,00** (trentamila virgola zero zero) in favore della "ASP Zaccagnino", giusto bonifico bancario disposto in data 20.07.2023 da conto corrente intestato alla società "Solar Sud S.r.l." acceso presso la UniCredit Corporate Banking (UniWeb) in favore di conto corrente intestato alla ASP dr. Vincenzo Zaccagnino, Iban n. **IT 75 B 05387 78610 000001380236**, CRO n. 1101232000219926;

S) con sentenza del TAR Puglia – Sezione II, n. 97/2024 del 23.01.2024 (la "**Sentenza di Rigetto**"), veniva respinto il ricorso n. 1288/2022 R.G. proposto dal Promissario Beneficiario avverso la determinazione dirigenziale della Provincia di Foggia, comunicata in data 20.09.2022, con cui era stata rigettata l'istanza per il rilascio del PAUR ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 in favore della "Solar Sud S.r.l.". In particolare, la Sentenza di Rigetto riteneva

infondate le censure del Promissario Beneficiario, confermando la legittimità del diniego espresso dalle amministrazioni coinvolte – in particolare per il parere negativo di VIA - ritenendo prevalente, nel caso di specie, la tutela del paesaggio e dell'ambiente rispetto alla produzione di energia rinnovabile, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

A seguito della Sentenza di Rigetto, la Solar Sud S.r.l., con istanza depositata in data 14.06.2024 presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), dava avvio ad un nuovo procedimento finalizzato all'ottenimento della VIA per il progetto relativo all'impianto, la cui potenza nominale è stata ridotta a 32,64 MWp, aumentando lo spazio libero tra le file dei pannelli, per consentire la coltivazione interfilare e quindi la configurazione dello stesso come impianto agrivoltaico; a seguito della presentazione dell'istanza di VIA aveva inizio la procedura di consultazione pubblica, conclusasi il 25.07.2024. In data 23.09.2024, pervenivano al Promissario Acquirente richieste di integrazioni documentali, puntualmente depositate dalla medesima in data 26.11.2024; tale deposito dava avvio a una nuova fase di consultazione pubblica, conclusasi l'11.12.2024;

T) pertanto, in data 23.12.2024, il Promissario Beneficiario comunicava alla ASP Zaccagnino la volontà di prorogare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 2 dell'Atto di Proroga Aggiuntivo, il termine di durata del Contratto Preliminare per un periodo pari a 6 (sei) mesi a decorrere dal 10.01.2025 e, dunque, sino al 9.07.2025, compreso;

U) nonostante la conclusione delle due fasi di consultazione pubblica e il decorso sia del termine di 30 (trenta) giorni dalla relativa chiusura né la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, né il titolare del potere sostitutivo, né il MASE si pronunciavano sull'istanza presentata. In data 3.06.2025, la Società proponeva ricorso giurisdizionale ex artt. 31 e 117 c.p.a avverso il silenzio dell'Amministrazione procedente. Conseguentemente, il Promissario Beneficiario chiedeva al Promittente Costituente che il Contratto Preliminare fosse prorogato per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far data dal 9.07.2025 e con scadenza il 9.01.2027 e che, allo scadere dei 18 (diciotto) mesi, fosse riconosciuta al Promissario Beneficiario medesimo la facoltà di prorogare unilateralmente il Contratto Preliminare per un periodo di ulteriori 6 (sei) mesi e, pertanto, fino al 09.07.2027;

V) in ragione di quanto sopra, e a seguito di interlocuzione in buona fede fra le parti, il Consiglio di Amministrazione della "AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DR. VINCENZO ZACCAGNINO" con deliberazione n. [●] del [●] (innanzi allegata sotto la lettera "E" al presente atto), disponeva la concessione della richiesta di proroga alle seguenti condizioni:

1) che il Contratto Preliminare – come già prorogato mediante l'Atto di Proroga e l'Atto di Proroga Aggiuntivo - sia prorogato per un periodo di ulteriori **18 (diciotto) mesi** a far data **dal 9.07.2025 e con scadenza il 9.01.2027;**

2) che allo scadere dei 18 (diciotto) mesi di cui al precedente punto 1) il Promissario Beneficiario avrà la facoltà di prorogare unilateralmente il Contratto Preliminare per un periodo di **ulteriori 6 (sei) mesi** e,

pertanto, **fino al 09.07.2027**;

3) che in occasione della proroga di cui al precedente punto 1) e a titolo di indennizzo per le proroga del termine di validità del Contratto Preliminare, la "Solar Sud S.r.l." si impegna a corrispondere alla "ASP dr. Vincenzo Zaccagnino", la somma complessiva di **Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero)**, per i successivi 18 (diciotto) mesi di proroga unitariamente considerati, con versamento anticipato al momento della stipula dell'atto di proroga;

4) che qualora il promissario beneficiario comunichi di voler prorogare il Contratto di ulteriori 6 (sei) mesi ai sensi del precedente punto 2), in occasione di detta proroga e a titolo di indennizzo per le proroga del termine di validità del Contratto Preliminare, si impegni a corrispondere alla "ASP dr. Vincenzo Zaccagnino" una somma indennitaria complessiva di **Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)** per i successivi 6 (sei) mesi di proroga unitariamente considerati, con versamento anticipato al momento della comunicazione unilaterale di proroga;

5) che le pattuizioni già contenute nel Contratto Preliminare - così come modificato ed integrato mediante l'Atto di Proroga e l'Atto di Proroga Aggiuntivo -- sia per gli impegni reciproci stabiliti in relazione all'*iter* autorizzatorio, sia per le obbligazioni economiche concordate, anche con riferimento alle proroghe precedenti, dovranno essere confermate per tutta la durata della proroga.

Z) Il Promissario Beneficiario ha provveduto al versamento della somma indennitaria di cui al punto 3) della Premessa V) pari ad euro **30.000,00 (trentamila virgola zero zero)** in favore della "ASP Zaccagnino, giusta bonifico bancario disposto in data [●] da conto corrente intestato alla società Solar Sud srl acceso presso la UniCredit Corporate Banking (UniWeb) in favore di conto corrente intestato alla ASP dr. Vincenzo Zaccagnino, Iban n. **IT 75 B 05387 78610 000001380236**, CRO n. =====.

Tutto ciò premesso, essendo volontà delle parti addivenire alla stipula del presente contratto,

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art.1 – Premesse e allegati

La premessa e gli atti in essa richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura, pur se ad essa non materialmente allegati; analogamente, sono parte integrante e sostanziale del presente contratto preliminare gli allegati sotto le lettere "A" (deliberazione del Consiglio di Amministrazione ASP Zaccagnino n. [●] del [●]), "B" (Procura con allegato verbale del Consiglio di Amministrazione BayWa r.e. Progetti srl), "C" (Procura e verbale del Consiglio di Amministrazione Solar Sud srl) e "D" (Procura e verbale del Consiglio di Amministrazione di BayWa r.e. Italia srl).

Art.2 – Oggetto della scrittura

2.1 Con la presente scrittura, il Promittente Costituente, come rappresentato, concede a favore del Promissario Beneficiario, che come rappresentato accetta, la proroga di ulteriori 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto Preliminare - come successivamente prorogato mediante l'Atto di Proroga e l'Atto di Proroga Aggiuntivo e, pertanto, con scadenza al **9.01.2027**- di validità del Contratto Preliminare autenticato dal Notaio Amelia Anna Benincaso di Lucera, rep. n. 3578/2062, registrato a Foggia il 30/07/2019 al n. 2017/1T e trascritto a Foggia in data 31 luglio 2019 ai nn.12924 reg. part. e 17167 reg. gen. Il Promittente Costituente riconosce, altresì, a favore del Promissario Beneficiario la facoltà di prorogare unilateralmente, prima della scadenza del termine del 09.01.2027, la validità del Contratto Preliminare di cui al precedente capoverso per un periodo di **ulteriori 6 (sei) mesi** e dunque fino al **9.07.2027**.

2.2 Le clausole e condizioni, gli impegni, gli obblighi, i diritti, le garanzie, le rinunce e tutto quant'altro previsto nello specificato Contratto Preliminare continuano ad avere efficacia, per effetto della proroga di cui al precedente comma 2.1 fino alla suddetta data del **9.01.2027**, ulteriormente prorogabile fino al **9.07.2027**, termine entro il quale dovrà essere sottoscritto il Contratto Definitivo per la concessione del Diritto di Superficie da esercitarsi sopra e sotto il suolo di terreno agricolo su un'area della superficie catastale di Ha 84.86.62, ricadente all'interno del Terreno meglio individuato in colore rosso nella planimetria catastale allegato "C" al medesimo Contratto Preliminare, ai fini dell'installazione dell'Impianto come *supra* definito.

2.3 L'intera area resta acquisita come diritto di superficie, ivi compresa l'area sotto posta a coltivazione.

Art.3 – Somma a titolo di indennizzo per la proroga del termine di validità del contratto preliminare.

3.1 A fronte della proroga di 18 (diciotto) mesi concessa per la stipula del Contratto Definitivo, il Promissario Beneficiario ha corrisposto alla Promittente Costituente ASP Zaccagnino la somma di **Euro 30.000,00** (trentamila virgola zero zero), a titolo di indennizzo per la proroga del termine di validità del Contratto Preliminare, con le modalità innanzi indicate nelle premesse.

3.2 In caso di esercizio della facoltà di proroga di ulteriori 6 (sei) mesi, il Promissario Beneficiario dovrà corrispondere alla Promittente Costituente ASP Zaccagnino la somma complessiva di **Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)** a titolo di indennizzo per la proroga del termine di validità del Contratto Preliminare, contestualmente alla comunicazione unilaterale di proroga.

Art. 3 bis – Corrispettivo

3bis. 1. Il Promissario Beneficiario e la Promittente Costituente ASP Zaccagnino concordano di includere nel corrispettivo annuo complessivo di Euro 265.037,18 (duecentosessantacinquemilatrentasette virgola diciotto) di cui al

Contratto Preliminare, anche un'ulteriore somma volta ad indennizzare la Promittente Costituente ASP Zaccagnino per l'eventuale maggiore tassazione sui corrispettivi annui derivanti dalla concessione del diritto di superficie, a seguito della entrata in vigore della legge 30 dicembre 2023, n.213 (la "**Legge di Bilancio**"). Pertanto, le Parti si impegnano, in tempo utile e comunque prima della stipula del contratto definitivo di costituzione del diritto di superficie, a concordare e formalizzare un adeguamento del corrispettivo annuo di cui al Contratto Preliminare, subordinatamente all'ottenimento, da parte del Promissario Beneficiario, del provvedimento favorevole di VIA relativo all'Impianto. Tale incremento sarà volto a compensare gli effetti fiscali sopra indicati e, per espresso accordo tra le Parti, non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo di Euro 37.000 (trentasettemila/00) all'anno, da intendersi come somma omnicomprensiva.

Resta inteso tra le Parti che il Promissario Beneficiario non sarà obbligato ad alcun incremento del corrispettivo nei termini di cui sopra qualora le previsioni della Legge di Bilancio non siano, per qualsivoglia ragione, medio tempore più applicabili e/o nel caso in cui i proventi derivanti dalla concessione del diritto di superficie di cui al Contratto Preliminare, non possano essere qualificati come "*redditi diversi*" e quindi non siano più oggetto di tassazione."

Art. 4 - Ulteriori utilità per la proroga

4.1 A titolo di ulteriori utilità per la proroga concessa, Solar Sud srl si impegna a realizzare a favore della ASP Zaccagnino, il recupero e la riqualificazione dello stabile della "Masseria Zaccagnino" e delle aree adiacenti di proprietà della medesima ASP, così come già proposto nell'ambito del Progetto dell'Impianto fotovoltaico quale misura di compensazione a favore del Comune di San Severo, che comunque dovrà essere definita in sede di Conferenza di Servizi, ai sensi della lettera f) articolo 2 Allegato 2 del D.M. 10 Settembre 2010. Laddove in detta sede di Conferenza di Servizi non dovesse essere approvata la misura di compensazione anzidetta, Solar Sud srl si impegna a definire altra ragionevole ipotesi alternativa di gradimento del C.d.A. dell'A.S.P. Zaccagnino.

Art.5 – Consegna del Terreno

5.1 Per la consegna del Terreno si confermano le clausole e condizioni previste all'art.4 del Contratto Preliminare così come prorogato. In particolare, le Parti convengono e confermano che qualora la Comunicazione di Consegna del Terreno venga inoltrata dopo il 15 marzo e sul Terreno sia in corso una coltura cerealicola (grano duro ovvero orzo) o di leguminose (favino) da parte del Promittente Costituente prossima al raccolto, in considerazione dei rispettivi programmi di investimento eseguiti e da eseguire, le parti concordano entro trenta giorni dal ricevimento della medesima Comunicazione di Consegna del Terreno tempistiche e modalità consone per la effettiva

consegna del Terreno, onde consentire al Promittente Costituente la conclusione delle operazioni di raccolta del prodotto in coltivazione ed al Promissario Beneficiario l'inizio dei lavori di realizzazione dell'Impianto nel più breve tempo possibile.

Art.6 – Domicilio delle parti

6.1 A tutti gli effetti del Contratto Preliminare prorogato con la presente scrittura e dello stipulando Contratto Definitivo, le Parti eleggono domicilio in:

* quanto al Promittente Costituente A.S.P. Zaccagnino presso la propria sede legale in San Nicandro Garganico (FG) – Località S. Nazario, indirizzo di posta elettronica certificata aspvincenzozaccagnino@legalmail.it;

* quanta a Baywa r.e. Progetti srl presso la propria sede legale in Milano, Largo Augusto n.3 - indirizzo di posta elettronica certificata baywareprogetti@legalmail.it;

* quanto al Promissario Beneficiario Solar Sud srl presso la propria sede in Milano, Largo Augusto n. 2 – indirizzo di posta elettronica certificata solarsudsrl@legalmail.it.

* quanto a BayWa r.e. Italia srl, controllante delle anzidette Baywa r.e. Progetti srl e Solar Sud srl, presso la propria sede legale in Milano, Largo Augusto n.3 – indirizzo di posta elettronica certificata baywareitaliasrl@legalmail.it

6.2 Tutte le comunicazioni relative al Contratto Preliminare prorogato e al Contratto Definitivo, salvo diversa esplicita previsione, dovranno essere effettuate per iscritto e saranno inviate tramite posta elettronica certificata agli indirizzi sopra indicati o nuovi domicili che ciascuna delle costituite Parti avrà preventivamente comunicato alle altre – sempre a mezzo P.E.C. – in conformità alle previsioni di cui al presente articolo.

Art.7 – Disposizioni finali

7.1 Ai fini delle trascrizioni e delle annotazioni conseguenti alla proroga della validità del Contratto Preliminare, eventualmente necessarie, il Promittente Costituente rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale, con espresso esonero da responsabilità per il Dirigente dell'Ufficio del Territorio competente. Le Parti si danno atto che analoga disposizione verrà prevista nel Contratto Definitivo.

7.2 Tutte le spese del presente atto di proroga del Contratto Preliminare come anche per la stipula del Contratto Definitivo, ivi comprese quelle di registrazione e altre relative, saranno a carico del Promissario Beneficiario. Tutte le imposte relative al Terreno rimarranno a carico del Promittente Costituente; tutte le imposte relative all'Impianto rimarranno a carico del Promissario Beneficiario.

7.3 La presente scrittura verrà resa pubblica con il mezzo della trascrizione ai sensi dell'art. 2643, n. 2, del Codice Civile. Analoga forma di pubblicità verrà applicata al Contratto Definitivo.

7.4 Qualsiasi modifica o patto aggiuntivo alla presente scrittura, al Contratto Preliminare o al Contratto Definitivo richiederà il consenso scritto delle costituite Parti.

7.5 L'eventuale nullità o invalidità di una singola clausola o disposizione della presente scrittura o del Contratto Preliminare o del

Contratto Definitivo non comporterà la nullità o invalidità delle altre clausole e disposizioni o dell'intero Contratto Preliminare o del Contratto Definitivo, salvo che tale effetto non consegua obbligatoriamente in virtù di disposizione di legge cui soggiace l'ASP Zaccagnino.

7.6 Ciascuna delle Parti si impegna a trattare i dati personali relativi all'altra parte di cui sia venuta in possesso ai fini del presente Contratto nel rispetto del d.lgs. n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR).

Art.8 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto nella presente scrittura le Parti fanno ampio riferimento agli atti richiamati in premessa ed espresso rinvio alle vigenti disposizioni di legge. Le sottoscritte Parti, previa lettura del presente Contratto, dichiarano espressamente di accettare in forma specifica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 comma 2 del codice civile, le clausole, condizioni e termini tutti contenuti nel presente contratto, in particolare agli artt.2-3-4 e 5, che dichiarano di ben conoscere in ogni aspetto e conseguenza e di accettare senza riserva alcuna.

DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI PUBBLICITARI

TERRENO sito in agro di **San Severo (FG)** alla Contrada "Motta dei Perastri", della superficie catastale complessiva di **ha. 84.86.62** (ettari ottantaquattro, are ottantasei e centiare sessantadue), **facente parte della maggiore superficie di ha. 104.74.48** (ettari centoquattro, are settantaquattro e centiare quarantotto); confinante a nord con "tratturello Aquila Foggia", ad ovest con "strada vicinale Palombi" da cui riceve accesso e che si immette sulla strada Statale n.16 – tratto San Severo Foggia, a sud con terreni di terzi coltivatori (Agostinelli Giovanni, Forte Maria Pia, Forte Vincenzo salvo altri), e ad est con terreni di proprietà dell'ASP Zaccagnino e di terzi coltivatori, riportato nel Catasto Terreni del detto Comune in ditta a "Azienda Pubblica di Servizi alla Persona dr. Vincenzo Zaccagnino con sede in San Nicandro Garganico proprietà per 1000/1000", con la consistenza di: "**Proprietà 1000/1000" con la consistenza di: "foglio 132, p.IIa: 2 seminativo irriguo Classe U. e, ha. 72.32.74, RD 5.603,10, RA 4.108,94; p.IIa 13, Seminativo classe 2, ha. 32.41.74 RD 1.841,64, RA 1.004,53.**

PROVENIENZA: Il suddetto terreno si apparteneva a ZACCAGNINO dr. Vincenzo, del fu Matteo Angelo Raffaele e Palmieri Teresina, vedovo di Masselli Maria Teresa, il quale decedeva in San Nicandro Garganico in data 14 gennaio 1944, disponendo delle sue sostanze con testamento pubblicato con verbale ricevuto dal notaio Andrea Giuliani di Foggia, rep.2919/2180, registrato a San Severo il 24 febbraio 1944 al n.488 e trascritto a Lucera il 29 febbraio 1944 ai numeri 1242/154262. Nelle disposizioni testamentarie vi era la volontà del Testatore di costituire una Fondazione a suo nome ed a favore dei bambini poveri di Sannicandro Garganico, e con sede nella medesima

città. Con Decreto Del Capo Provvisorio dello Stato del 10 maggio 1947 n. 880, pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Serie Generale n.212 del 16 settembre 1947, si costituiva la Fondazione "Dr. Vincenzo Zaccagnino", eretta in Ente Morale, a favore dei bambini poveri, con sede in San Nicandro Garganico (Foggia). In data 29 aprile 1948 in San Severo, innanzi al notaio Cav. Giuseppe Fiore fu Quirino, rep. n. 8485, Racc. n. 5271 il Banco di Napoli, quale amministratore dei beni del fu Vincenzo Zaccagnino, conferiva alla istituita "Fondazione Vincenzo Zaccagnino" i beni patrimoniali da esso provvisoriamente amministrati, avendo già provveduto ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai legati testamentari, ivi compresi i terreni in oggetto; detto verbale veniva registrato in San Severo il 5 giugno 1948 al n. 1112. Con atto stragiudiziale ricognitivo ed interruttivo di usucapione del 21 maggio 2018 a rogito del Notaio di Biase Federico, rep. 16871 racc. 22727, trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di Foggia in data 30 ottobre 2018 ai nn. 16871 reg. part. e 22727 reg. gen., si è proceduto alla ricognizione degli immobili facenti parte del patrimonio del predetto Ente, ivi compreso il terreno in oggetto. La presente scrittura è approvata dalle parti che la dichiarano conforme alle loro volontà.

Luogo e data

Firmato: [●]

Repertorio n. [●] Raccolta n. [●]

Letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
f.to (avv. Patrizia C. Lusi)

IL DIRETTORE GENERALE
f.to (dott. Tommaso Pasqua)

ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 3, del vigente Statuto.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to (dott. Tommaso Pasqua)

N. 12876 del registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo dell'Ente per dieci giorni

consecutivi a decorrere dal 27 GIU. 2025 e fino al - 7 LUG. 2025

San Nicandro G., 27 GIU. 2025

IL DIRETTORE GENERALE
f.to (dott. Tommaso Pasqua)

È copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.

San Nicandro Garganico, 27 GIU. 2025



IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Tommaso Pasqua)